

**DELIBERA ASSEMBLEA  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE A.P.S.  
"CENTRO ANZIANI FRANCESCO  
BARDICCGHIA "**

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO  
Conforme alle disposizioni in materia di  
Associazioni di Promozione Sociale, come  
da Decreto Legge n. 460/97, ed alla  
disciplina delle associazioni di promozione  
sociale, D. Lgs n. 117/2017**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S.**  
**"CENTRO ANZIANI FRANCESCO BARDICCHIA "**

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO Conforme alle disposizioni in materia di Associazioni di Promozione Sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale Terzo Settore D. Lgs n. 117/2017**

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'annoduemilaventidue, presso la sede sociale della Associazione, sita in Mesagne (Br) alla via Nino Bixio sn si sono riuniti i Sigg.ri soci come da convocazione affissa nella sede sociale: per effettuare integrazioni all'adeguamento con i soci comparenti, dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Centro Anziani Francesco Bardicchia" conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000 e D.Lgs 117/2017 disciplina terzo settore che operi, sia in Italia che all'estero, nel campo culturale, sociale, ricreativo e turistico. Particolare attenzione sarà data a tutte le attività dei cennati settori, che singolarmente e/o trasversalmente facilitino la promozione di relazioni tra culture diverse. L'associazione si ispira ai principi del non-profit e quindi non ha finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Emanuele Marrazzo il quale, accettando l'incarico, nomina quale segretario il Sig. Palma Giovanni. Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a integrare l'adeguamento dello Statuto della Associazione Centro Anziani Francesco Bardicchia, già effettuato in assemblea del trentuno ottobre duemilaventi registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 21-03-2021 marzo al numero 293 serie 3 che operi ad ampio raggio negli ambiti Culturale, Sociale, Ricreativo, Turistico, non a fini di lucro, nonché per opportunità ed esigenze operative e logistiche.

Il Presidente informa i soci intervenuti che le modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per adeguare e rendere corrispondente alle disposizioni previste nel Decreto Legge n. 460/97 riguardante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 117/2000, tali ulteriori integrazioni non apportano nessun cambiamento di natura giuridico amministrativo ma necessarie per la iscrizione al RUNTS ( Registro Unico Nazionale Terzo Settore) della nostra associazione di promozione sociale, l'attribuzione codice fiscale e partita iva restano invariate.

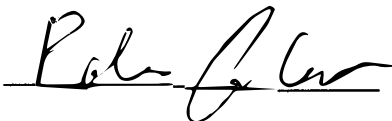
Il Presidente informa che la registrazione con il mod 69 all'Agenzia delle Entrate territoriale di riferimento delle integrazioni all'adeguamento dello statuto si è resi possibile con le maggioranze previste dall'Assemblea Ordinaria dei soci grazie alla ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal Decreto Semplificazioni nell'edizione 2022 in conseguenza il presente verbale di Assemblea e Statuto è esente dall'imposta di bollo e registro per la registrazione ai sensi dell'articolo 82, c 3 e 82, c 5 del Codice del terzo settore.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità e nell'opportunità di voler garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni a carattere volontario, le imprese sociali, i giovani e i cittadini, sia italiani che stranieri che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

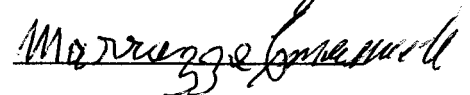
Il Presidente dell'assemblea dà lettura del nuovo Statuto associativo, precedentemente sottoposto all'attenzione dei soci per eventuali integrazioni, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19,00

Il Segretario Palma Giovanni



Il Presidente Emanuele Marrazzo



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Brindisi  
Ufficio Tributi di Brindisi

Esatti € ESENTE  
Terzo Settore  
Reg.to il 23/12/2022 al n° 1387 Serie 3  
di cui € \_\_\_\_\_ per imposta di trascrizione.

**IL FUNZIONARIO (\*)**

Luigi SCARINZI

“(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale,  
Margherita SUSCA”



## **ART. 1**

### **(Denominazione e sede)**

**E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI FRANCESCO BARDICCHIA > -APS-**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta o riconosciuta), apartitica e a mconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Nino Bixio nel comune di Mesagne - 72023 - (Br) Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune può avvenire con delibera del consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, il trasferimento della sede legale in altro città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

## **ART. 2**

### **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## **ART. 4**

### **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 5**

### **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontario dei propri associati e sono: a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in campi

prioritari di iniziativa dell'Associazione, svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale non esclusiva anziani, giovani e soggetti svantaggiati quali migranti e loro famiglie, disabili fisici e psichici, ex detenuti, ex tossicodipendenti, oltre a culturale, sociale, ricreativo, turistico, ed altri che in qualunque modo portano vantaggio sociale per gli associati non a fini di lucro. Altri motivi ricercati nella necessità e nell'opportunità di voler garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni a carattere volontario, le imprese sociali, i giovani e i cittadini, sia italiani che stranieri che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative l'associazione potrà gestire centri di aggregazione per anziani di qualunque ordine e tipo, centri polivalenti per anziani e polifunzionali di integrazione sociale per persone di ogni età purché maggiorenni

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale "Francesco Bardicchia" opera nel territorio della Regione Puglia e su tutto il territorio Nazionale.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età. possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse

generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, all'interessato sarà comunicato l'esito del rigetto lo stesso avrà tempo entro 60 giorni di proporre ricorso motivandolo ai Probiviri, che comunicherà per iscritto all'interessato la decisione inappellabile.

## **ART. 7** **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati possono essere ordinari, volontari, sostenitori la qualifica sulla tipologia di associata su richiesta dell'interessato viene attribuita ad insindacabile giudizio su proposta del presidente del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri. Tutti gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, ;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

## **ART. 8** **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro massimi e alle condizioni i limiti preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

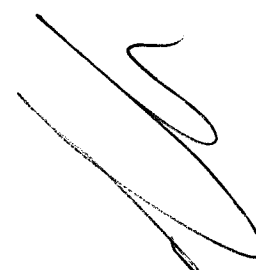
L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10** **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- ① Assemblea degli associati;
- ① Consiglio Direttivo;
- ① Presidente;
- ① Organo di controllo;
- ① Organo di revisione.



#### **ART. 11** **(L'assemblea )**

L'assemblea è composta dagli associati ordinari dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato ordinario, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato ordinario può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

**• ART.12  
(Compiti dell'Assemblea)**

- L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina il presidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sul rimborso spese annuo a piè di lista al presidente per l'attività di promozione dell'associazione sul territorio verso terzi.

**ART. 13  
(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo con avviso di convocazione da affiggere presso la sede sociale almeno quindici giorni prima e in caso di urgenza anche cinque giorni prima, la stessa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ordinari fatte salve diverse disposizioni su proposta del presidente ed approvato dal consiglio direttivo, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'elezione degli organi sociali avviene mediante la presentazione di una o più liste da consegnare al Presidente dell'Associazione presso la sede sociale almeno due giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria contenenti l'indicazione del Presidenti e dei candidati consiglieri con un numero di 10 persone e con allegato il programma di gestione.

Nel caso di presentazione di una sola lista vengono eletti il candidato Presidente più sei componenti il consiglio direttivo che hanno riportato il maggiore numero di preferenze; nel caso di più liste

quella che prende più voti vengono eletti a comporre il Consiglio Direttivo il candidato Presidente più cinque candidati che hanno riportato il maggiore numero di preferenze mentre alla lista con minore voti viene eletto a fare parte del consiglio direttivo il solo candidato presidente della seconda suffragata.

Le liste presentate per la candidatura a consigliere dovranno essere composte al cinquanta per cento di uomini e donne.

L'elezione dei consiglieri nel caso di una sola lista presentata vengono eletti i sei componenti più suffragati; stessa cosa vale nel caso di più liste i cinque componenti della lista di maggioranza sono eletti i più suffragati e alla lista di minoranza più suffragata viene eletto il solo candidato presidente.

La data della presentazione della lista e/o delle liste con allegato il relativo programma di gestione quale parte integrante e sostanziale viene fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere consegnata al Presidente presso la sede sociale entro e non oltre due giorni prima dalla data fissata e deve contenere il nominativo del candidato presidente e dei 10 componenti la lista al 50% uomo donna; la tardiva presentazione della lista e/o liste e del relativo programma di gestione oltre il termine fissato non saranno ammesse alla elezione per il rinnovo delle cariche sociali. Non saranno ammesse anche la lista e/o liste sprovviste del relativo programma di gestione.

Il candidato presidente e/o presidenti in caso di più liste e i candidati componenti il Consiglio Direttivo dovranno contestualmente alla presentazione della lista e o liste depositare l'accettazione della candidatura.

Nel caso di eventuali dimissioni di uno o più consiglieri sia di maggioranza che di opposizione il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente potrà cooptare nell'ordine i primi dei non eletti nelle rispettive liste di riferimento.

I soci ordinari potranno esprimere una sola preferenza e non è ammesso il voto disgiunto in presenza di più liste, in tale caso il voto sarà dichiarato nullo.

#### **ART. 14** **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 (Presidente più sei consiglieri) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche soci ordinari. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato da presidente ogni quattranni e non può essere sciolto e è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, il voto del presidente vale doppio.

Su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo lo stesso può discutere su argomenti specifici.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### ART.16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi inadempienze nella conduzione dell'associazione.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' di esclusiva competenza del presidente conferire e revocare qualsiasi tipo di incarico tecnico amministrativo funzionale alla gestione all'attività associativa tale nomine verranno portate a conoscenza del comitato di gestione nella prima seduta utile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale e dei probiviri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART.17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo, sentito il presidente può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 un revisore contabile iscritto al relativo registro.

I Revisori sono eletti per alzata di mano su proposta del presidente nell'assemblea per il rinnovo cariche sociali ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il presidente dell'organo dei revisori viene eletto dai componenti nella prima seduta utile.

I revisori vengono convocati da presidente almeno una volta ogni tre mesi per la verifica della contabilità

#### **ART. 19**

##### **(Probiviri)**

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri che vengono eletti su indicazione dal presidente dell'assemblea in sede di rinnovo cariche sociali la loro composizione è di due soci e un componente esterno con funzioni di presidente.

I probiviri sono intervengono ogni qualvolta sono interessati a discutere e risolvere eventuali controversie interpretative dello statuto dell'Associazione e del suo regolamento sottoposti per il tramite del presidente dell'Associazione alla loro attenzione per iscritto e motivate da uno o più soci e devono interessare problematiche esclusivamente riguardanti la vita associativa dell'Associazione.

Tutte le problematiche sottoposte di non interesse della vita associativa non saranno prese in considerazione.

Il collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla ricezione con data certa della problematica sottoposta a suo insindacabile giudizio e senza diritto di replica fornirà una risposta scritta indirizzata agli interessati.

In caso di voto su diversificazioni interpretative sulla decisione da assumere eventuali votazioni saranno prese a maggioranza del collegio.

**Art. 20**  
**(Libri sociali)**

**L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:**

- a) il libro degli associati distinti per quelli ordinari, volontari e sostenitori tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

**ART. 21**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi provenienti dai soci sovventori;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 22**  
**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 23**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 24**

##### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione le Amministrazioni pubbliche di cui sociale e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 all'art. su proposta del residente sono deliberate amministrazione che ne dall'organo di attuazione, e sono determina anche le modalità dell'associazione stipulate dal Presidente quale suo unico legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 26**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 27**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 30**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

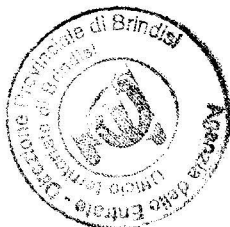
**ART. 32**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la eventuale qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Brindisi  
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € ESENTE  
Terzo settore

Reg.to il 23/11/2022 al n° 1387 Serie 3  
di cui € \_\_\_\_\_ per imposta di trascrizione.



IL FUNZIONARIO (\*)  
Luigi SCARINZI  
"(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale,  
Margherita SUSCA"  
*Luigi Scarinzi*